

fornitrici di tali servizi, ai sensi del 1° comma del citato art. 12 (delibera dell'8 maggio 1986).

Infine, il Comitato di gestione dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ha di recente approvato la convenzione tra l'Agenzia stessa e gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nelle regioni meridionali, contenente il regolamento e le direttive per accelerare le istruttorie relative alla concessione dei contributi alle imprese che acquisiscono servizi reali.

Un altro provvedimento, giunto ormai in dirittura d'arrivo, contiene invece le procedure per la concessione e liquidazione delle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 del D.P.R. n. 218/78 e 9 della legge n. 64/86.

A conclusione di questa rapida carrellata sugli interventi che nel periodo considerato hanno interessato il nostro Mezzogiorno, un accenno merita altresì la legge 5 agosto 1988, n. 337, che converte con modificazioni il d.l. 11 luglio 1988, n. 258, recante modifiche alla legge n. 64/86 in attuazione della decisione della Commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988.

Come si ricorderà, la predetta decisione costituiva il naturale epilogo di un'inchiesta, aperta dall'Esecutivo comunitario, sulla compatibilità con il mercato comune degli aiuti previsti dalla legge n. 64/86 a favore delle imprese ubicate nelle cosiddette province "ricche" del Mezzogiorno, segnatamente: Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Ascoli Piceno, Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo e Taranto. Per quest'ultima provincia, la Commissione aveva alla fine riconosciuto compatibili con le regole comunitarie gli aiuti eventualmente concessi, dato il tenore di vita particolarmente basso. Per gli aiuti alle altre province invece, eccezion fatta per le quattro province abruzzesi per le quali è stata consentita una certa tollerabilità almeno fino al 1990, sono stati fissati limiti temporali e d'intensità e qualità delle provvidenze assai rigorosi.

Sempre in tema di interventi a favore del Mezzogiorno ma con riguardo questa volta al nostro Istituto, è poi da segnalare la circolare n. 69, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5/10/1988, che detta i criteri e le modalità da osservare per la

concessione della garanzia integrativa ai fondi di garanzia collettiva ai sensi dell'art. 15 della legge n. 64/86.

Come è noto, l'art. 15, terzo e quarto comma, della legge in questione estende la garanzia del fondo, costituito presso il Mediocredito centrale a norma dell'art. 20 della legge n. 675/77, a quella prestata per il credito di esercizio dai fondi di garanzia collettiva posti in essere da cooperative e consorzi di imprese industriali di piccole e medie dimensioni.

Tale garanzia ha pertanto natura integrativa e può essere accordata dall'Istituto sino all'80% dell'ammontare del credito garantito dai fondi di garanzia collettiva.

Questa disposizione, si ricorda ancora, è stata attuata con il D.M. 17 dicembre 1987, il quale ha fra l'altro determinato i criteri, le modalità e i limiti per la concessione della garanzia in esame nonché di quella sussidiaria dello Stato.

Tornando dopo questa necessaria parentesi alla circolare dell'Istituto, è da dire che possono accedere al fondo centrale di garanzia le piccole e medie imprese industriali che operino nei territori meridionali, che godano della garanzia del Confidi e che rientrino nei seguenti parametri dimensionali: capitale investito non superiore a L. 14.210.000.000 e meno di 300 dipendenti.

La garanzia del Mediocredito centrale andrà dunque ad integrare, per quanto esposto, quella prestata dai fondi di garanzia collettiva. Potrà inoltre essere concessa su operazioni di credito di esercizio di durata non superiore a 12 mesi, con possibilità di rinnovo per altri 12; decorrerà dalla data di concessione del credito di esercizio, purché non anteriore a 60 giorni dalla delibera di ammissione dello stesso Istituto, e potrà concorrere con la garanzia sussidiaria dello Stato.

L'intervento del Mediocredito centrale, infine, potrà essere richiesto dal Consorzio Fidi nel momento in cui si verifica l'insolvenza dell'impresa, a fronte della quale lo stesso Consorzio viene chiamato a versare o vincolare un importo pari alla garanzia prestata. Il versamento dell'importo richiesto si intende effettuato allorché l'ammontare della perdita diviene certo e definitivo.

Le eventuali azioni giudiziarie nei confronti del beneficiario del finanziamento dovranno essere intraprese dal Consorzio di concerto con il

Mediocredito centrale, ad eccezione dei casi più urgenti, a fronte dei quali il Consorzio dovrà tempestivamente adottare provvedimenti autonomi dandone poi notizia all'Istituto.

E' da aggiungere però, prima di concludere sull'argomento, che l'art. 15 della più volte citata legge n. 64/86, così come attualmente formulato, viene in pratica ad escludere dai benefici della garanzia integrativa tutti quei consorzi di garanzia collettiva fidi che non siano tassativamente composti da piccole e medie imprese industriali. E' stato in conseguenza proposto (Atto Camera n. 3528) di eliminare dal testo del predetto articolo la specifica "industriali" con riferimento alle piccole e medie imprese che compongono i consorzi.

Con riferimento alla già citata legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) sono ancora da segnalare l'art. 15, comma 22, del Capo IV (Interventi in campo economico), che conferma l'aumento di lire 500 miliardi del fondo di dotazione del Mediocredito centrale, in ragione di lire 50 miliardi per il 1988, di lire 200 miliardi per il 1989 (1) e di lire 250 miliardi per il 1990, e l'art. 29, commi 7 e 8, del Capo VIII (Disposizioni diverse). Il primo stabilisce che i limiti riguardanti la competenza territoriale ed i soggetti beneficiari dei mediocrediti regionali e degli altri istituti di credito mobiliare a medio termine, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, non si applicano alle operazioni effettuate congiuntamente da due o più degli stessi istituti nel caso in cui uno di essi sia territorialmente competente; il secondo introduce invece una disposizione in base alla quale anche le obbligazioni dei mediocrediti regionali, così come quelle emesse dal Mediocredito centrale, possono far parte delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione, ai sensi dell'art. 32, lett. i), della legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Del pari appare utile ricordare che, in conseguenza della già menzionata legge 13 maggio 1988, n. 154 - che ha tra l'altro disposto l'unificazione delle aliquote dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine nella misura dello 0,25% - si è reso necessario procedere (D.M. 15 giugno 1988) alla rideterminazione, per il

(1) La legge 24 dicembre 1988, n.541 (legge finanziaria 1989) ha poi ridotto a 100 miliardi la quota di competenza per il 1989, portando corrispondentemente a 350 miliardi quella per il 1990.

secondo semestre 1988, della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato nei diversi settori economici (per i settori industriale, commerciale e assimilati, la misura della commissione è dell'1,50%, peraltro confermata anche per l'89 dal D.M. 23 dicembre 1988).

Un breve cenno meritano infine il decreto del Ministro del tesoro del 3 novembre 1988, che reca nuove modalità e condizioni per la concessione delle anticipazioni ai mediocrediti regionali a valere sul fondo costituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'art. 2, lettera a), della legge 28 novembre 1980, n. 782, e la recentissima legge sui consorzi per il commercio estero - legge 21 febbraio 1989, n. 83 - che, pur non coinvolgendo direttamente l'attività del Centrale, rappresenta sempre un punto fermo nella nostra politica per il rilancio dell'export e il sostegno della piccola e media impresa.

Con riguardo al primo provvedimento - D.M. 3 novembre 1988 - occorre innanzitutto rammentare che l'art. 2, lettera a), della citata legge n. 782/80 ha istituito presso il Mediocredito centrale un fondo rotativo, finalizzato alla concessione ai mediocrediti regionali di anticipazioni per il finanziamento di iniziative di piccole e medie imprese.

Il D.M. 3 dicembre 1980 ha poi definito la durata, le garanzie e le altre modalità per la concessione di queste anticipazioni.

In seguito, tuttavia, le mutate esigenze d'impiego di tali istituti hanno determinato la necessità di rivedere l'intera materia, il che ha portato per l'appunto all'emanazione del presente provvedimento, entrato in vigore il 4 gennaio '89.

Quanto ai contenuti dello stesso è da dire che le disponibilità del predetto fondo rotativo saranno utilizzate per la concessione ai mediocrediti regionali di anticipazioni, da destinare esclusivamente al finanziamento di programmi d'investimento realizzati da piccole e medie imprese. A loro volta, i rientri per capitale e interessi saranno utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni.

Per le operazioni conseguenti all'utilizzo di tale fondo, il Mediocredito centrale terrà inoltre un'apposita contabilità, mentre le disponibilità del fondo medesimo saranno tenute in un conto infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato.

In particolare, le anticipazioni saranno utilizzate per la concessione di finanziamenti destinati a nuovi programmi d'investimento oppure a programmi già in parte realizzati e non completati per mancanza di fondi. Per essere ammessi al finanziamento, i programmi dovranno tuttavia possedere i requisiti previsti dalle vigenti norme d'intervento dei mediocrediti regionali.

Le anticipazioni sono concesse dal Mediocredito centrale mediante apposito contratto da stipularsi, pena la decadenza della concessione stessa, entro sei mesi dalla data della delibera di concessione dell'anticipazione da parte del Mediocredito.

I contratti di anticipazione hanno ancora una durata massima di 10 anni, elevabile a 15 per le anticipazioni destinate al finanziamento di iniziative localizzate nei territori meridionali.

Infine, sulle quote di anticipazione loro erogate, gli istituti corrisponderanno al Mediocredito centrale interessi a tasso fisso o variabile, comunicando allo stesso, all'atto della richiesta di utilizzo, a quale tipo di tasso avverrà il rimborso.

Le anticipazioni erogate e non impiegate dagli istituti entro il periodo di un anno dalla data dell'erogazione, e di cui non si prevede il definitivo impiego, saranno restituite al fondo, tramite il Mediocredito, in un'unica soluzione e all'interesse previsto in contratto maggiorato di due punti percentuali.

A garanzia delle anticipazioni ottenute, gli istituti deliberano formalmente di destinare al rimborso delle stesse, in via prioritaria, ogni disponibilità comunque giacente presso di essi, anche in caso d'insolvenza del beneficiario finale del finanziamento.

Altre disposizioni riguardano ancora le modalità che gli istituti dovranno osservare per accedere alle disponibilità del predetto fondo rotativo e per il corrispondente utilizzo delle somme loro erogate; gli obblighi ai quali è tenuto il Mediocredito centrale e quelli posti a carico della stessa Associazione degli istituti regionali di mediocredito

(Assireme); l'applicabilità del presente decreto.

Quanto al secondo provvedimento, ossia la recentissima legge sui consorzi per il commercio estero, si ricorda che, per consentire un rapido iter al provvedimento in questione, sono stati a suo tempo stralciati dallo stesso alcuni articoli - peraltro di diretto interesse per il Mediocredito centrale - riguardanti i consorzi di garanzia collettiva fidi e che tali articoli formano oggi il contenuto del d.d.l. n. 788-bis, assegnato alla Commissione Industria del Senato in sede deliberante ma non ancora esaminato.

Tornando ora al provvedimento in discorso, occorre innanzitutto evidenziare che esso stanZIA 25 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 per il sostegno dei consorzi per il commercio estero, con ciò intendendo quei consorzi e società consortili costituiti da piccole e medie imprese anche artigiane e aventi quali scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla nonché l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.

E' invece esclusa la partecipazione ai consorzi di società che, per collegamenti tecnico-finanziari, si configurino come appartenenti ad un gruppo imprenditoriale.

I consorzi e le società consortili di cui sopra non possono inoltre distribuire avanzi di esercizio di qualsivoglia genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile, e tale divieto dovrà risultare da espressa disposizione dello statuto.

Ai soggetti che rispondono ai prescritti requisiti verranno quindi accordati contributi finanziari annuali - purché gli stessi non siano volti a sovvenzionare le esportazioni - in una percentuale compresa tra il 40 e il 70 per cento delle spese risultanti dal conto profitti e perdite dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda e con un limite massimo annuale che va da 150 a 300 milioni di lire a seconda del numero delle imprese che compongono i consorzi e della loro

ubicazione. Tali contributi - che non possono cumularsi con quelli erogati allo stesso titolo dalle regioni - sono concessi dal Ministro del commercio con l'estero, sentito il parere di un comitato tecnico all'uopo istituito.

Sono tuttavia previste anche agevolazioni di tipo fiscale, consistenti nel fatto che non concorrono a formare il reddito imponibile dei consorzi e delle società consortili gli avanzi di esercizio destinati a fondi di riserva indivisibili e che, ai fini IVA, i servizi resi dai predetti soggetti costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali.

Infine, con riguardo ai provvedimenti adottati nel corso dell'anno dal Mediocredito centrale per rendere sempre più efficaci e incisivi i suoi interventi sul mercato, e nei confronti delle piccole e medie imprese in particolare, sono da segnalare le ulteriori modifiche apportate alle modalità operative e procedurali della legge n. 1329/65, dopo quelle contenute nella circolare n. 6 del 25 gennaio 1988 e già illustrate nell'ambito della precedente relazione al bilancio dell'Istituto.

Più precisamente, con circolare n. 22 del 9 marzo 1988 - che pertanto annulla e sostituisce la predetta circolare n. 6 - sono stati arrecati alcuni emendamenti al testo della dichiarazione di impegno che gli istituti primari devono farsi rilasciare dalle imprese beneficiarie dei contributi agli interessi e, più di recente (circolare n. 12 del 26 gennaio 1989), è stato rettificato il metodo di esclusione degli importi non agevolati, che da ora in avanti verranno ripartiti proporzionalmente su tutti gli effetti emessi a fronte della compravendita per la quale è stato richiesto l'intervento del Mediocredito centrale.

Analogamente, decisioni importanti, anche se non definitive, sono state prese dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto nella seduta del 5 ottobre 1988 con riferimento agli interventi a valere sulla legge n. 949/52, la cui operatività era stata da ultimo disciplinata con circolare dello stesso Ente del 25 gennaio 1988, n. 7, peraltro già ampiamente riportata in altra relazione. Si è detto trattarsi di decisioni "non definitive" in quanto il Consiglio, pur approvando in

linea di massima le misure concordate nella riunione del 22 settembre '88 tra i rappresentanti del Ministero del tesoro, dell'Assireme e dello stesso Mediocredito centrale, ha dato nel contempo mandato al Presidente e al Direttore Generale dell'Istituto di proseguire nei contatti a tutti i livelli per l'ulteriore messa a punto e affinamento dei criteri e delle modalità d'intervento.

4. I MEZZI OPERATIVI DELL'ISTITUTO

PAGINA BIANCA

L'attività del Mediocredito centrale per il sostegno degli investimenti effettuati dalle piccole e medie imprese, per l'agevolazione delle esportazioni a pagamento differito e nel campo della cooperazione economica e finanziaria con i paesi in via di sviluppo, si realizza attraverso quattro forme principali di intervento:

- rifinanziamento degli istituti e sezioni di credito industriale;
- concessione diretta di finanziamenti;
- agevolazione creditizia mediante contributi agli interessi;
- concessione di garanzie sussidiarie su finanziamenti.

A questo scopo l'Istituto utilizza risorse fornite dallo Stato sotto varie forme e con specifiche finalità o reperite mediante il ricorso ai mercati finanziari.

Nei paragrafi seguenti si riporta un quadro completo dei mezzi operativi complessivamente disponibili, raggruppati secondo le forme di intervento sopra indicate.

4.1 I mezzi finanziari

L'attività specificamente creditizia, che consiste nel rifinanziamento degli istituti primari e nella concessione di finanziamenti diretti ad istituzioni estere o anche, per l'incentivazione di programmi di penetrazione commerciale, ad imprese nazionali, viene svolta dall'Istituto avvalendosi dei mezzi propri, dei mezzi forniti dallo Stato con finalità specifiche e dei fondi raccolti sui mercati finanziari o presso istituzioni internazionali (BEI).

Nel seguente prospetto si riporta la consistenza, a fine esercizio, dei mezzi finanziari di cui l'Istituto complessivamente può disporre. Nel 1988 essi ammontano a 11.887,4 miliardi di lire, con un incremento rispetto all'esercizio precedente del 29%.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FONTI	Miliardi di lire
- Fondi propri	2.063,1 (*)
- Linee di credito BEI	1.280,6
- Fondi esteri	236,4
- Obbligazioni in circolazione	830,0
- Fondo rotativo per la concessione di anticipazioni ai mediocrediti regionali	1.156,5
- Fondo rotativo per i crediti finanziari destinati alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale	5.918,8(**)
- Fondo rotativo per l'acquisto e lo sconto dei crediti delle medie e piccole imprese nei confronti di enti pubblici	10,0
- Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale	<u>392,0(***)</u>
- Mezzi finanziari complessivi	11.887,4

(*) Di cui ancora da versare, relativamente al fondo di dotazione, 450 miliardi.

(**) Di cui 100 miliardi destinati alla concessione di crediti agevolati per il parziale finanziamento della quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi nei paesi in via di sviluppo (L. 26.2.87 n.49).

(***) Di cui 37,5 miliardi per la concessione di garanzie integrative e sussidiarie ai soggetti beneficiari dei finanziamenti (L. 28.2.86 n. 41).

Di seguito si espongono specificatamente le caratteristiche di ciascuna delle fonti finanziarie citate.

- Fondi propri

I mezzi propri dell'Istituto al 31 dicembre 1988 risultano costituiti da 1.864,6 miliardi del Fondo di dotazione, da 79,7 miliardi della riserva ordinaria e da 118,8 miliardi della riserva straordinaria, per complessivi 2.063,1 miliardi di lire.

Nel corso dell'esercizio i fondi propri si sono quindi incrementati di 516,0 miliardi, a seguito dell'assegnazione di 500 miliardi al fondo di dotazione disposta dalla legge 11 marzo 1988, n.67 (1) e per l'aumento delle riserve a seguito della ripartizione dell'utile di esercizio del 1987, pari a 60,7 miliardi. Di questi, 6,1 miliardi, corrispondenti al 10%, sono stati attribuiti alla riserva ordinaria secondo quanto disposto dall'art. 16 dello Statuto, mentre i residui 54,6 miliardi costituiscono il dividendo di pertinenza dello Stato. Nell'ambito di quest'ultimo, 10,9 miliardi sono stati assegnati alla riserva straordinaria (per 10 miliardi) e alle iniziative di studi e ricerche (per 0,9 miliardi), mentre gli otto decimi sono destinati al Fondo per la concessione di contributi agli interessi, come stabilito dall'art. 3 della legge n. 295 del 28 maggio 1973. Si è più volte sottolineato, in proposito, che tale disposizione impedisce all'Istituto di rivalutare adeguatamente l'ammontare dei fondi propri, il cui valore reale risulta progressivamente eroso.

- Prestiti comunitari

Nel corso del 1988 sono stati stipulati con la BEI sedici nuovi contratti per complessivi 365,8 miliardi così ripartiti:

- 60,3 miliardi, suddivisi in cinque prestiti, per la promozione di iniziative industriali di piccole e medie dimensioni, ivi compresi i servizi e l'industria turistico-alberghiera, nelle aree del Mezzogiorno;

(1) di cui ancora da versare 450 miliardi.

- 225,6 miliardi, suddivisi in sei prestiti, per la promozione di iniziative industriali di piccole e medie dimensioni, ivi compresi i servizi e l'industria turistico-alberghiera, nelle aree insufficientemente sviluppate del Centro-nord;
- 79,9 miliardi, suddivisi in cinque prestiti, nell'ambito dei fondi destinati alle cosiddette "aree NIC", messi a disposizione tramite la BEI dalla CEE.

A fronte delle risorse messe a disposizione direttamente dalla BEI o fornite dalla CEE (fondi NIC), l'Istituto ha accolto nel corso del 1988 413 operazioni per complessivi 362,4 miliardi di lire. A fine esercizio la consistenza dei rifinanziamenti è pertanto salita a 1.254,7 miliardi, mentre gli impegni in essere ammontano a 135,8 miliardi.

I residui delle linee di credito accordate dalla BEI con fondi propri o NIC, già autorizzate dalle competenti autorità, ammontano complessivamente a 110,6 miliardi, che saranno prevedibilmente utilizzati nei primi mesi del 1989. Di questi, 40,8 miliardi sono relativi ad interventi da effettuare in favore di imprese localizzate nelle aree "periferiche" dell'Italia centro-settentrionale; 31,6 miliardi sono rappresentati da fondi NIC e sono destinati ad interventi da effettuare in favore di imprese localizzate nelle restanti aree dell'Italia centro-settentrionale; 38,1 miliardi sono destinati al sostegno di iniziative localizzate nel Mezzogiorno.

I prestiti BEI e NIC possono essere utilizzati, sempre tramite gli istituti primari, anche per progetti finanziati da società che abbiano stipulato contratti di locazione finanziaria con imprese industriali o - limitatamente ai fondi BEI - di servizi.

Si ricorda infine che, a seguito dell'abilitazione concessa all'Istituto con decreto del Ministero del Tesoro del 30 novembre 1985, è stato stipulato con la CECA un contratto per la concessione di un prestito in valuta per il controvalore di 50 miliardi di lire, assistito dalla garanzia statale contro il rischio di cambio, da utilizzare a favore di progetti di investimento tendenti a promuovere il consumo di acciaio comunitario ed effettuati da medie e piccole imprese.

- Emissione di obbligazioni e concessioni di mutui

Nel 1988 l'Istituto ha provveduto al collocamento dei seguenti prestiti obbligazionari:

(in milioni di lire)

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	IMPORTO AUTORIZZATO	IMPORTO COLLOCATO NEL 1988
1987-93 T.V.	150.000	90.000
1988-95 T.V. I emiss.	200.000	200.000
1988-95 T.V. II emiss.	200.000	200.000
1988-95 T.V. III emiss.	300.000	200.000
T O T A L I	850.000	690.000

Il netto ricavo riveniente dalle obbligazioni collocate nel 1988, pari a 684 miliardi circa, è stato interamente destinato al finanziamento di operazioni ai sensi della legge 949/52 per favorire gli investimenti delle piccole e medie imprese industriali.

Le obbligazioni in circolazione a fine periodo, quindi, a seguito di 690,0 miliardi di nuove emissioni e di 80,1 miliardi di rimborsi, ammontano a 830,0 miliardi.

Nel corso dell'esercizio non sono stati concessi nuovi mutui ai mediocrediti regionali. Pertanto, la consistenza dei mutui, a seguito di rimborsi nell'anno per 66,7 miliardi, ammonta a 113,4 miliardi.

CONCESSIONE DI MUTUI A FAVORE DEI MEDIOCREDITI REGIONALI

ED EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE

(miliardi di lire)

	Flussi lordi		Consistenze di fine anno	
	1987	1988	1987	1988
Mutui ai mediocrediti reg.	59,5	-	180,1	113,4
Obbligazioni emesse	60,0	690,0	220,1	830,0

- Prestiti esteri

Nell'esercizio, i prestiti esteri sono passati da 353,3 a 236,4 miliardi di lire, ai quali vanno aggiunti 81,2 miliardi di prestiti già perfezionati, sebbene non ancora erogati.

I mezzi in tal modo reperiti vengono impiegati dall'Istituto per potenziare la propria attività finanziaria a favore delle esportazioni, in particolare per concedere crediti finanziari ad istituzioni estere e per il rifinanziamento di debiti esteri in scadenza.

- Fondo rotativo per la concessione di anticipazioni ai mediocrediti regionali (1).

Alla fine del 1988 la dotazione complessiva del Fondo ammonta a 1.156,5 miliardi, dei quali 466,5 derivanti dalla capitalizzazione degli avanzi di gestione come previsto dalla legge istitutiva.

In particolare, l'aumento della consistenza del Fondo rispetto all'esercizio precedente, pari a 74,8 miliardi, è integralmente dovuto all'avanzo di gestione relativo al 1988.

Nel corso dell'esercizio sono state concesse anticipazioni per 329,4 miliardi. A fronte di tali impegni e di quelli dell'esercizio precedente sono state effettuate erogazioni per 281,1 miliardi, mentre i rimborsi sono stati pari a 238,4 miliardi.

A fine esercizio, i finanziamenti in essere ammontano a 1.063,6 miliardi; le disponibilità residue risultano pari a 91,8 miliardi, mentre gli impegni in essere ammontano a 70,2 miliardi.

(1) Il Fondo veniva istituito a norma del d.l.9 luglio 1980, n.301, art.3, confermato dal d.l.30 agosto 1980, n.503, art.40 che prorogava il precedente. Non essendo stato tale decreto convertito nei tempi prescritti, la costituzione del Fondo è stata definitivamente sancita con la legge 28 novembre 1980, n.782, art.2.